



CONVENZIONE QUADRO

tra CAI e Comitato Glaciologico Italiano

TRA

L'Ente Club Alpino Italiano, con sede legale in Milano, Via Petrella n. 19, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, C.F. 80067550154, P.I. 03654880156, rappresentato dal Presidente Generale pro tempore Antonio Montani, d'ora innanzi denominato "CAI"

Ε

Il Comitato Glaciologico Italiano, con sede in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 42, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con veste Giuridica di "associazione non riconosciuta e comitato di ricerca nel campo delle scienze", C.F. 01599150016, registrata a Milano il 5 Luglio 1984 con atto notarile No 86.047 di repertorio e No 7.151 di raccolta, rappresentata dal suo Presidente pro tempore Valter Maggi, di seguito denominata CGI

e congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

il CLUB ALPINO ITALIANO (CAI) è una libera associazione nazionale fondata a Torino nel 1863 per iniziativa di Quintino Sella che ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale, aderente ai principi Costituzionali e di Agenda 2030;

il COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO nasce a Torino nel 1895 nell'ambito del Club Alpino Italiano (con l'iniziale denominazione di "Commissione per lo studio dei ghiacciai") e diventauna istituzione scientifica autonoma nel 1914 allo scopo di promuovere e coordinare le ricerche italiane nel campo della glaciologia;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

Art. 2 Scopo della Convenzione Quadro

Con il presente atto le Parti s'impegnano a collaborare alla reciproca permeabilità di competenze e disponibilità di materiali e contenuti, come indicati in premessa, allo scopo di favorire la diffusione della cultura della montagna quale primario obiettivo statutario ed istituzionale di entrambe le Parti.

Per l'attuazione della presente Convenzione Quadro potranno essere stipulati appositi Accordi attuativi, per specifici progetti e iniziative, sentite le proposte del CGI e del CSC del CAI, in particolare modo con l'attenzione verso il cambiamento/crisi climatica e la riduzione dei ghiacciai, relativimonitoraggi e azioni collegate.





Art. 3 Obblighi delle parti

Il CGI si impegna a:

- a) promuovere e coordinare annualmente a livello nazionale le misurazioni delle fronti glaciali iniziate nel 1885 dalla Commissione Glaciologica del CAI (trasformata nel 1914 Comitato Glaciologico Italiano), al fine di mantenere aggiornata una serie di dati ultrasecolari di grande rilevanza per lo studio delle variazioni climatico-ambientali in atto nell'ambiente montano;
- b) inviare al *World Glacier Monitoring Service* (WGMS, l'organizzazione internazionale che ha il compito di raccogliere e divulgare i dati sulle variazioni glaciali) i risultati delle campagne glaciologiche;
- c) pubblicare sulla rivista scientifica internazionale Geografia Fisica e Dinamica del Quaternario (GFDQ), pubblicata dal CGI, il risultato delle campagne glaciologiche:
- d) fornire alla fine di ogni anno al CAI una sintesi dei risultati delle campagne glaciologiche per la pubblicazione sulla Stampa Sociale;
- e) riconoscere sul sito del CGI (www.glaciologia.it), nei ringraziamenti della pubblicazione GFDQ e su ogni suo estratto delle campagne glaciologiche ed in ogni occasione il contributo fornito del CAI:
- f) divulgare i risultati del monitoraggio sul sito web del CGI (www.glaciologia.it), presso la pubblica opinione e la comunità scientifica internazionale mettendo in evidenza il contributo del CAI e illustrando le variazioni in atto nel glacialismo italiano;
- g) organizzare in collaborazione con il CAI ai vari livelli (nazionale, regionale, sezionale) apposite iniziative (incontri, corsi, convegni) per la divulgazione delle tematiche glaciologiche e delle trasformazioni geomorfologiche e glaciologiche dell'ambiente di alta montagna anche ai fini di una frequentazione sempre più responsabile.

Il CAI, alla luce delle considerazioni sopra esposte, a fronte dell'attività istituzionale svolta si impegna a valutare le iniziative e i progetti oggetto della presente Convenzione Quadro, la cui realizzazione sarà effettuata attraverso la sottoscrizione di appositi Accordi Attuativi all'interno dei i quali saranno disciplinate le forme di finanziamento e contribuzione da reperire anche attraverso specifici bandi.

Art. 4 Durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni, con decorrenza dalla data di stipula, e non è rinnovabile tacitamente.

Art. 5 Codice etico

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012, CGI s'impegna, nei rapporti con CAI, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito www.cai.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che CGIdichiara di ben conoscere.

La violazione da parte di CGI delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni del presente contratto; in caso di violazione del suddetto Codice Etico imputabile a CGI, sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o pec. E' fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo quanto sopra, resta inteso che CGI s'impegna a manlevare e tenere indenne CAI, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.





Art. 6 Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione sarà valida solo se pattuita per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

Art.7 - Riservatezza

Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi alla conclusione della presente Convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa in vigore e sulla protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;

Ciascuna delle Parti acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna delle Parti (intendendosi a tal fine anche i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo operano nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i dati personali che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti e/o in futuro applicabili in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt.15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

Art. 8 Legge applicabile e Foro esclusivo

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Le Parti convengono espressamente che per ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.

Milano, Torino,

Club Alpino Italiano Il Presidente Generale Antonio Montani Comitato Glaciologico Italiano Il Presidente Valter Maggi